



BOZZA

LINEE DELLA PROPOSTA DI ANCI SARDEGNA SULLA RIFORMA DEGLI EELL

ANCI SARDEGNA ritiene indispensabile che, ad oltre dieci anni dalla riforma del Titolo V, la Regione eserciti pienamente la potestà legislativa primaria in materia di enti locali, riconosciuta nell'ordinamento costituzionale.

- Il sistema istituzionale regionale va riorganizzato su due pilastri esclusivi: **la Regione e i Comuni**, superando con radicale capacità di innovazione tutte le attuali strutture intermedie.
- La residuale persistenza delle Province storiche, comunque “asciugata” rispetto alle attuali competenze, è strettamente subordinata agli sviluppi del processo legislativo nazionale, in particolare l’annunciata modifica del Titolo V della Costituzione, oltre che alla modifica del nostro Statuto, ed è disciplinata, per la competenza regionale e per il tempo strettamente necessario, dalle norme transitorie della legge regionale di riforma degli EELL.
- Il superamento delle Province va rivolto verso il **potenziamento** dei Comuni e in direzione contraria al centralismo regionale. Le funzioni amministrative di Regione e Province vanno allocate in capo ai Comuni, in forma singola o associata. Così pure va rafforzata la partecipazione dei Comuni ai processi regionali di programmazione e di legislazione.
- La Regione riformata dovrà essere: legislazione, programmazione, governo e, inoltre, dovrà esercitare le funzioni di coordinamento, vigilanza e controllo su infrastrutture, reti e servizi di valenza regionale.
- Lo snellimento della Regione, il superamento delle Province e il potenziamento dei Comuni richiedono lo sviluppo dell’associazionismo comunale. Il processo federativo dei Comuni è il cuore della riforma. I processi di aggregazione devono essere necessariamente fondati sulla **SCelta VOLONTARIA** dei Comuni, che si esercita all’interno del quadro programmatico definito dalla Regione, in accordo con le rappresentanze degli EELL.
- L’associazionismo intercomunale non costituisce solo lo strumento per dare soluzione al problema della gestione di funzioni e servizi, ma è, poiché i 377 Comuni rappresentano una ricchezza da impegnare per l’uscita dalla crisi, la leva principale per i processi di sviluppo locale e in generale per il progresso economico, culturale e sociale della nostra isola.
- Il Consiglio Regionale approva lo “schema di assetto territoriale”, basato sulle **REGIONI STORICHE** della Sardegna, assumendo come riferimento effettivo l’aderenza al quadro storico. La scelta federativa e associativa dei Comuni si esercita di norma all’ interno della Regione Storica di appartenenza. L’applicazione di tale indirizzo va inteso con ragionevole flessibilità e con apertura a deroghe fortemente motivate. Le Regioni Storiche si associano tra loro per l’esercizio ottimale delle funzioni e dei servizi di area vasta. Conseguentemente il livello intermedio, dove oggi opera una miriade di enti e soggetti, viene ricondotto, con una drastica semplificazione, al governo dei Comuni associati.



- La Giunta Regionale approva l'elenco e la classificazione delle **FUNZIONI**, secondo i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza, articolandole, in aderenza alla logica dei bacini ottimali per la gestione dei servizi, in due livelli corrispondenti alle: a) associazioni di Comuni all'interno o al livello delle regioni storiche; b) associazioni tra le regioni storiche.
- Le regioni storiche, definite con lo schema di assetto territoriale, possono, a seconda delle esperienze associative e delle scelte operate dalle conferenze dei sindaci, dar luogo o a Unioni, con al proprio interno eventualmente dei sub-ambiti territoriali o ad associazioni di più Unioni. Le Unioni non potranno comunque avere meno di 3000 abitanti o, nel caso di Comuni al di sotto di 1000 abitanti, avere meno di 5 comuni associati.
- Scelta strategica è l'istituzione della **città metropolitana** di Cagliari, secondo il modello di governo di secondo livello e con l'attribuzione di funzioni di area vasta.
- Le associazioni tra regioni storiche, con i parametri quantitativi definiti con legge regionale, costituiscono, insieme con la città metropolitana di Cagliari, i distretti amministrativi di area vasta.
- Va definito il rapporto tra le città oltre 15000 ab. e le Unioni dei Comuni, nel senso che la scelta di inclusione o di non inclusione nelle associazioni è lasciata alla autodeterminazione territoriale.
- In coerenza con la normativa statale, vanno rigorosamente fissate le verifiche sugli indicatori di efficienza e di contenimento dei costi e sulla qualità dei servizi e la tempistica delle verifiche, nonché le misure e le modalità correttive.
- La questione degli organi va chiaramente impostata attraverso il modello di governo di secondo livello, imperniato sulle assemblee dei Sindaci. I Presidenti delle Unioni e delle diverse forme associative sono sempre eletti tra i Sindaci dei Comuni interessati. Così pure i CdA delle Unioni e di tutte le forme associative. L'atto costitutivo e lo statuto delle Unioni, e comunque di qualsiasi forma associativa, sono approvati dai Consigli dei Comuni partecipanti. Le Unioni dei Comuni e le associazioni di Unioni sono Enti Locali con autonomia statutaria.
- La Regione deve esercitare in via esclusiva le funzioni in materia di **finanza locale**, compresa la competenza per la disciplina del patto di stabilità degli EELL. La legge regionale di riforma assume il principio secondo il quale non c'è autonomia effettiva senza **autonomia finanziaria** e fissa i criteri per garantire certezza di risorse tramite i tributi locali e una quota fissa sulle entrate tributarie regionali.
- Con norme transitorie vanno disciplinate, per il periodo strettamente necessario, sia la chiusura della fase di commissariamento delle Province le cui leggi istitutive sono state abrogate dal referendum del 6-5-14, sia la fase conclusiva delle province sarde, nelle more della modifica dell'art. 43 dello Statuto e della riforma del titolo V della Costituzione.

Cagliari, 3 ottobre 2014